

DELIBERA N. 190/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELESPAZIO TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LA GRANDE CALABRIA” - LCN 76)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT.
38, COMMA 9, 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 177 DEL 2005, NELL’ART. 3,
COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS DEL 23
GIUGNO 2011, NONCHÉ NELL’ART. 13, COMMA 3, DEL D.M. N. 581/93
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N.03/2021 - PROC. 54/21/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria*”,

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il CO.RE.COM. Calabria, in data 21 dicembre 2017”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Calabria - Cont. n. 03/2021 è stata contestata, in data 15 giugno 2021 e notificata in pari data, alla società Telespazio TV S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La Grande Calabria”,



operante sul canale LCN 76, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 38, comma 9, 37, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, nonché nell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93.

Le violazioni sono state riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità alla normativa in vigore, che il CO.RE.COM. Calabria compie su delega dell'Autorità, e che ha condotto all'avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall'emittente dalle ore 00:00 del giorno 22 marzo 2021 alle ore 24:00 del giorno 28 marzo 2021.

Il suddetto CO.RE.COM., infatti, dopo aver acquisito in data 19 maggio 2021 la relazione finale fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Telespazio TV S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "La Grande Calabria", ha trasmesso comunicazioni commerciali non riconoscibili e non distinguibili dal resto del contenuto editoriale, nonché la presenza di affollamenti pubblicitari con sforamenti orari, e la mancata osservanza dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, in violazione della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Specificamente, dall'esame del contenuto delle registrazioni relative al suddetto periodo - 22/28 marzo 2021 - è stato rilevato che Telespazio S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale identificato a schermo con il marchio "La Grande Calabria", ha violato l'obbligo di non trasmettere messaggi pubblicitari televisivi oltre il 25 per cento di ogni giorno di programmazione nelle giornate dal 22 al 28 marzo 2021, ed ha, altresì, nella giornata del 28 marzo 2021, disatteso l'obbligo di non trasmettere messaggi pubblicitari televisivi oltre il 25 per cento di ogni ora di diffusione in violazione dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 il quale prevede che il fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito locale osservi il limite, per la trasmissione dei messaggi pubblicitari, del "25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione".

Inoltre, il CO.RE.COM. Calabria ha contestato alla società *de qua* di non aver assolto all'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche; avendo trasmesso nel corso della settimana monitorata programmi per la durata complessiva di hh:mm:ss: 14:09:47, contavvenendo a quanto sancito dall'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011.

Da ultimo, al suddetto servizio di media audiovisivo è stata contestata la mancata osservanza delle norme di legge e regolamentari in tema di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari.

In particolare, "Telespazio TV", nella settimana oggetto di monitoraggio, ha trasmesso messaggi promozionali rivolti a promuovere l'impresa/agenzia "Scegliamo Casa" e degli immobili commercializzati dalla medesima (V. a titolo esemplificativo il 28 marzo 2021 dalle ore 00:04:16 alle ore 00:08:27) in assenza della dicitura "messaggio promozionale", prevista ai sensi dell'art 13, comma 3, del decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581 del 9 dicembre 1993, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico".



2. Deduzioni della società

La società in parola ha chiesto di essere sentita in merito ai fatti contestati. Nel corso dell'audizione, tenutasi il giorno 21 luglio 2021, il legale rappresentante di Telespazio TV ha, sostanzialmente, dichiarato che le violazioni ascritte sono state determinate da una *“compressione del palinsesto”* [...] e dalla *“riduzione del personale”* causate dalle *“gravissime difficoltà economiche e organizzative legate all'emergenza sanitaria in atto”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0328050 del 30 luglio 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Telespazio TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“La Grande Calabria”*, per essere incorsa nelle violazioni contestate.

Esaminata la documentazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Calabria di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Telespazio TV S.r.l., in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione medesima. Dalla documentazione in atti si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, né le giustificazioni addotte in sede di audizione concernenti le difficoltà economiche della Società legate alla pandemia, possono costituire, di per sé, causa esimente dal rispetto della normativa di settore incumbendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità inerente al mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in tema di affollamenti pubblicitari, obblighi di programmazione e riconoscibilità dei messaggi pubblicitari.

Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nella fattispecie in esame, al contrario, si rileva che, nel corso della trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive contestate, non risulta presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica necessario al telespettatore al fine di marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale, in modo da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi.

CONSIDERATO che l'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 prevede un limite, per il fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito locale, per la trasmissione dei messaggi pubblicitari pari al *“25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione”*;

CONSIDERATO l'art 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 e *s.m.i.*, ai sensi del quale il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare *“è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse*

dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse”;

CONSIDERATO che l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, stabilisce che *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;*

CONSIDERATE, infine, le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 3, del Decreto ministeriale del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581 del 1993, secondo cui *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata”;*

RITENUTA la sussistenza delle violazioni contestate in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Telespazio Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“La Grande Calabria”*, delle disposizioni contenute negli artt. 38, comma 9, 37, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, nell’art. 3, comma 7, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, nonché nell’art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, la condotta illecita può essere ritenuta unitaria, in quanto, le violazioni sono riconducibili ad un’intera settimana di programmazione;

CONSIDERATO che le disposizioni violate afferiscono a tre distinte fattispecie: (i) i limiti di affollamento pubblicitario, (ii) la riconoscibilità delle comunicazioni commerciali e (iii) l’obbligo di trasmissione per almeno 24 ore settimanali del medesimo marchio, si ritiene di applicare il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni previste da ciascuna norma;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:



A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano un bilancio in perdita e ricavi pari a euro 598.219 (voce "Ricavi da vendite e prestazioni" del conto economico);

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per tre (n. 3) in considerazione della ripetizione delle medesime condotte violative nell'arco di una intera settimana di programmazione secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Telespazio TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La Grande Calabria", con sede legale a Lamezia Terme (CZ), località Rotoli SNC (CF.02458870181) di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005,



n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 190/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 190/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba